

TRIBUNALE CIVILE DI VERBANIA

Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 409 e ss. c.p.c. di:

PALUMBO Andrea, nato a Premosello – Chiovenda (VB), il 22.02.1978 e residente a San Bernardino Verbano (VB), in Via Ompio n. 2, C.F. PLMNDR78B22H037Z, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca ANGELERI (C.F. NGLLCU62R22L219G), per procura allegata alla busta informatica contenente il presente atto, inviata telematicamente e formata ai sensi dell'art. 83, III comma, ultima parte, c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso il Suo studio in Torino, C.so Re Umberto n. 71.

Il legale scrivente dichiara di essere iscritto al PDA gestito dall'Ordine degli Avvocati di Torino e di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. all'indirizzo PEC lucaangeleri@pec.ordineavvocatitorino.it ovvero al numero di fax 011.59.32.10.

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato presso l'Ufficio Distrettuale dell'Avvocatura dello Stato, corrente in Torino, Via Arsenale n. 21.

PREMESSA

In fatto.

- 1) PALUMBO Andrea assolveva il servizio militare di leva presso il Comando di Boscoreale dal 01.10.1998 al 31.09.1999 (doc. 1).
- 2) Il ricorrente, in possesso dei titoli di studio richiesti, già inserito nelle graduatorie di III fascia del personale ATA per il profilo professionale di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico, in data 02.04.2021 compilava la domanda utile per ottenere l'aggiornamento delle graduatorie stesse relativamente agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 (docc. 2-3).
- 4) PALUMBO Andrea inseriva nella domanda di aggiornamento i titoli di studio posseduti per il profilo professionale di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore



scolastico nonché i servizi sino ad allora prestati presso istituti scolastici precisando, altresì, di avere assolto il servizio militare obbligatorio.

5) Ciò nonostante l'Amministrazione, in sede di convalida dei punteggi, riconosceva al ricorrente solo quelli riferiti ai titoli di studio posseduti nonché ai servizi prestati presso istituti scolastici omettendo, tuttavia, di riconoscergli anche il punteggio spettante per avere assolto il servizio militare obbligatorio.

6) PALUMBO Andrea veniva, quindi, inserito nelle graduatorie di III fascia degli Istituti scolastici indicati nella domanda di aggiornamento con il punteggio di:

- 13,50 come Assistente Amministrativo;
- 12,50 come Assistente Tecnico;
- 21,40 come Collaboratore Scolastico (doc. 4-5).

7) Il ricorrente nell'anno 2022 presentava la domanda utile ad ottenere l'inserimento nella graduatoria provinciale permanente per il profilo professionale di collaboratore scolastico, indicando i titoli posseduti, i servizi prestati e precisando di avere assolto l'obbligo militare.

9) Anche in tale contesto l'Amministrazione riconosceva a PALUMBO Andrea solo i punteggi relativi ai titoli posseduti ed ai servizi prestati presso istituti scolastici omettendo di assegnargli il punteggio per il periodo di servizio militare prestato nel periodo compreso tra il 1998 e il 1999, tant'è che gli attribuiva il punteggio complessivo di 19,00 (doc. 6).

10) Il ricorrente, a causa del punteggio decurtato, si trovava collocato in una posizione inferiore rispetto a quella a lui spettante e si vedeva costretto a sottoscrivere in data 01.09.2022 un contratto a tempo determinato sino al 30.06.2023 come collaboratore scolastico presso l'I.C. Verbania Intra (doc. 7).

In diritto.

1) Le norme di legge da riferire al caso di specie.

La normativa di riferimento per l'analisi del caso di specie è da ricercarsi:

- nel disposto dell'art. 554, comma 7, del D. Lgs. n. 297/1994, che ha istituito le graduatorie provinciali permanenti utili per le assunzioni a tempo indeterminato e per il conferimento di incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche del personale ATA.

Tali graduatorie vengono rinnovate annualmente e per accedervi il candidato deve essere in



possesso del titolo di studio nonché avere prestato servizio per almeno 24 mesi, anche non continuativi, presso le scuole statali, nel profilo professionale per il quale chiede l'inserimento;

- nel disposto dell'art. 569, comma 3, del D.Lgs. n. 297/1994 che, come noto, in materia di valutazione del servizio militare riconosce valido a tutti gli effetti il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva senza operare distinzioni tra l'ipotesi in cui sia stato prestato in costanza di rapporto di lavoro o in un momento diverso;

- nel disposto dell'art. 4, comma 11, della L. 124/1999 che ha istituito le graduatorie di circolo e di istituto, utilizzate per l'assegnazione al personale ATA delle supplenze temporanee e per l'assegnazione degli incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche nel caso in cui siano esaurite le graduatorie provinciali permanenti;

- nel disposto dell'art. 2050 del D.Lgs. n. 66/2010 il quale detta che i periodi di effettivo servizio militare debbano essere valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici e che, ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni, sia da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.

2) Le norme regolamentari da riferire al caso di specie.

Le modalità di formazione delle graduatorie predette ed i punteggi attribuiti ai singoli candidati vengono stabiliti attraverso le seguenti norme regolamentari:

- dal D.M. n. 50 del 03/03/2021 che ha stabilito i requisiti e le modalità di accesso per l'inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia relative agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.

L'allegato A a tale decreto ha individuato i criteri di valutazione dei titoli culturali e di servizio ai fini dell'inserimento nella III fascia delle graduatorie di istituto del personale ATA.

Tale allegato ha precisato, con riferimento al servizio militare e a quello civile sostitutivo dell'obbligo di leva che, nel caso in cui i predetti servizi siano stati prestati dal candidato in costanza di rapporto di lavoro, gli stessi potranno essere considerati come servizio reso nella



medesima qualifica mentre nel caso in cui non siano stati prestati in costanza di impiego o si tratti di servizio civile volontario prestato dopo l'abolizione del servizio di leva, saranno considerati unicamente come “*servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni locali*” (doc. 8).

- dall'analoga previsione inserita nei singoli Allegati 1 al Decreto del Direttore Generale dell'ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte n. 6117/2022 con il quale è stato indetto il concorso per titoli di cui all'art. 554 del D. Lgs. n. 297/1994 per l'aggiornamento e l'integrazione della graduatoria permanente provinciale per l'anno scolastico 2022/2023 concernenti il profilo professionale di Collaboratore Scolastico (doc. 9).

3) Il contrasto dei regolamenti con la norma primaria.

Date le premesse normative e regolamentari la giurisprudenza di legittimità e di merito è ripetutamente intervenuta per attestare come le disposizioni di cui ai citati decreti ministeriali e direttoriali risultassero palesemente in contrasto con l'art. 569, comma 3, D.Lgs. n. 297/1994 che, come detto, in materia di valutazione del servizio militare riconosce **valido a tutti gli effetti** il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva **senza operare distinzioni tra l'ipotesi in cui sia stato prestato in costanza di rapporto di lavoro o in un momento diverso.**

Gli stessi Giudici hanno, peraltro, escluso che si potesse invocare a sostegno della legittimità delle previsioni regolamentari il disposto dell'art. 2050 del D.Lgs. n. 66/2010 (c.d. Codice dell'ordinamento militare) atteso che, *in primis*, ***«il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento (e per analogia alle graduatorie provinciali permanenti e alle graduatorie di istituto), trattandosi di selezioni “latu sensu” concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010 (c.d. Codice dell'ordinamento militare)»¹***, e che ***«il comma 2 [dell'art. 2050 citato] non si [pone] in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne [costituisce semmai una] specificazione, nel senso che [il legislatore ha inteso chiarire come] anche i servizi di leva svolti in pendenza***

¹ Cass. Civ., Sez. Lav., ord. n. 5679/2020; Cass. Civ. Sez. Lav. n. 34686/2021; Cass. Civ. Sez. Lav. n. 34687/2021; Cass. Civ. Sez. Lav. n. 346868/2021; Cass. Civ. Sez. Lav. n. 41894/2021; Corte Appello Roma Sez. Lav. 30 giugno 2020 n. 1350



*di un rapporto di lavoro [debbono essere] valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra questi due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) **ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi**».*

Chiarito, pertanto, come anche l'art. 2050 del D.Lgs. n. 66/2010 consideri valido a tutti gli effetti il periodo di servizio militare o civile sostitutivo dell'obbligo di leva prestato dal dipendente ai fini della valutazione del punteggio senza operare distinzioni tra servizio prestato o meno in costanza di nomina, appare evidente come le previsioni regolamentari citate siano contrarie a norme sovraordinate, con la conseguenza che le stesse dovranno essere disapplicate nella parte in cui non consentono a chi abbia svolto il servizio militare o quello civile sostitutivo dell'obbligo di leva non in costanza di nomina di ottenere il riconoscimento del punteggio corrispondente a quello reso nella medesima qualifica, sia per le graduatorie provinciali permanenti sia per quelle di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA.

Diversamente opinando si concreterebbe, peraltro, una palese violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori assunti a tempo determinato e lavoratori assunti a tempo indeterminato di cui alla clausola 4 della Direttiva 99/70/CE in quanto al personale a termine, per l'inserimento nelle graduatorie provinciali o di istituto, verrebbe negato il riconoscimento del servizio militare obbligatorio (o per quello civile sostitutivo) svolto non in costanza di rapporto mentre al personale assunto a tempo indeterminato, ai fini della ricostruzione di carriera operata successivamente all'immissione in ruolo, il periodo in questione sarebbe sempre riconosciuto².

Sin dall'entrata in vigore dell'art. 20 della L. 24 dicembre 1986, n. 958 (ossia, il 30 gennaio

² Cfr. CGUE, 22 maggio 2014, C-356/12, Glatzel punto 43, e in senso conforme: CGUE, 17 aprile 2018, C-414/16, Egenberger punti 76-79, CGUE, 11 settembre 2018, C-68/17, IR., punti 69-70, CGUE 26 luglio 2017, C-112/16, Persidera, punto 46, CGUE 13 marzo 2014, C-38/13, Malgorzata Nierodzik, punto 28, CGUE 21 novembre 2018, C-619/17, de Diego Porras, punto 55, 22 dicembre 2010, CGUE, C-444/09 e C-456/09, Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres, punto 47 e giurisprudenza ivi richiamata.



1987), infatti, ai fini della ricostruzione di carriera del personale docente o ATA il servizio militare svolto anche non in costanza d'impiego è valido a tutti gli effetti, a prescindere dal possesso del titolo di studio e dal superamento del periodo di prova, per l'inquadramento economico (gli scatti stipendiali) e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento economico e previdenziale.

Assunto ripreso, peraltro, anche nella C.M. Dir. Gen. Pers. 03.01.1996, prot n. 29, secondo cui il servizio militare può essere valutato come periodo distinto dal servizio scolastico oppure insieme alle supplenze per raggiungere la valutazione dell'anno scolastico, evitando in ogni caso una doppia valutazione (doc. 10).

4) Il punteggio spettante al ricorrente per il servizio civile prestato.

Al fine di determinare il punteggio in discussione occorre fare riferimento a quanto previsto dalla tabella di valutazione dei titoli allegata al D.M. n. 50/2021 per quanto concerne le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA per il triennio 2021/2024 nonché all'Allegato 1 al citato D.D.G. n. 6117 del 2022 per quanto concerne le graduatorie provinciali permanenti per il personale ATA.

In particolare dovrà essere riconosciuto al candidato che abbia prestato il servizio militare o civile sostitutivo dell'obbligo di leva non in costanza di rapporto il seguente punteggio:

- 0,5 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni (con un massimo di 6 punti per anno scolastico).

Nel caso di specie il ricorrente ha prestato il servizio militare obbligatorio nel periodo compreso tra il 01.10.1998 e il 31.09.1999, pertanto, allorché il medesimo non era titolare di un rapporto di impiego con il Ministero dell'Istruzione e del Merito.

PALUMBO Andrea, in possesso dei titoli necessari per l'accesso al profilo professionale di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico, nel mese di aprile 2021 presentava la domanda di conferma/aggiornamento nelle **graduatorie di circolo e di istituto di III fascia** per tali profili dando atto di avere assolto l'obbligo di leva.

Ciò nonostante l'Amministrazione ora convenuta all'atto della valutazione dei suoi titoli e servizi ometteva di attribuirgli il punteggio corrispondente al periodo di servizio militare obbligatorio prestato, punteggio che, come detto, in forza delle indicazioni contenute nella



tabella di valutazione allegata al D.M. n. 50/2021, avrebbe dovuto essere pari a **6 punti**, con la conseguenza che al ricorrente avrebbe dovuto essere riconosciuto complessivamente un punteggio pari:

- 19,50 come Assistente Amministrativo (anziché a 13,50 come convalidato dal Ministero);
- 18,50 come Assistente Tecnico (anziché a 12,50 come convalidato dal Ministero);
- 27,40 come Collaboratore Scolastico (anziché a 21,40 come convalidato dal Ministero)

Analoghe considerazioni devono essere svolte avuto riguardo alla **graduatoria provinciale permanente** per il profilo di collaboratore scolastico nella quale PALUMBO è stato inserito con il punteggio di 19,00 anziché con quello di 25,00 che gli sarebbe spettato ove l'Amministrazione avesse correttamente valutato il periodo di servizio civile da lui prestato.

Tutto ciò premesso il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, formula le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale Ill.mo adito

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione

IN VIA ISTRUTTORIA

Ammettere quali articoli di prova per interpellato e testi i capi dedotti nella premessa in fatto, tutti da intendersi preceduti dalla locuzione “Vero che”

NEL MERITO

Accertato che l'allegato A al D.M. n. 50 del 2021 e l'Allegato 1 al Decreto del Direttore Generale dell'ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte n. 6117/2022 appaiono in contrasto con le previsioni di legge contenute nell'art. art. 569, comma 3, D.Lgs. n. 297/1994 e nell'art. 2050 del D.Lgs. n. 66/2010

Disapplicare l'allegato A al D.M. n. 50 del 2021 e l'Allegato 1 al Decreto del Direttore Generale dell'ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte n. 6117/2022 nella parte in cui riconoscono il punteggio per il periodo di servizio militare o civile solo nel caso in cui tale servizio sia stato prestato in costanza di rapporto di impiego con il Ministero dell'Istruzione



e del Merito e per l'effetto

Accertato il diritto del ricorrente di vedere riconosciuto, anche per i futuri inserimenti e/o aggiornamenti nelle graduatorie di istituto o graduatorie provinciali permanenti per il personale ATA, profilo professionale di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico, il punteggio pari a 6 punti per il periodo di servizio militare obbligatorio prestato allorché non era dipendente del Ministero convenuto

Dichiarare tenuto e condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito alla rideterminazione del punteggio attribuito al ricorrente nelle graduatorie di istituto di III fascia del triennio 2021/2024 in cui è inserito, attribuendo al medesimo il punteggio di 6 punti per il servizio militare obbligatorio prestato nel periodo tra il 01.10.1998 e il 31.09.1999 in cui non era dipendente del Ministero convenuto così che gli venga riconosciuto il punteggio di:

- 19,50 come Assistente Amministrativo;
- 18,50 come Assistente Tecnico;
- 27,40 come Collaboratore Scolastico.

Dichiarare tenuto e condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito alla rideterminazione del punteggio attribuito al ricorrente nella graduatoria provinciale permanente in cui è inserito, attribuendo al medesimo il punteggio di 6 punti per il servizio civile prestato tra il 01.10.1998 e il 31.09.1999 in cui non era dipendente del Ministero convenuto così che gli venga riconosciuto il punteggio di 25,00.

SI PRODUCONO:

1) Foglio di congedo illimitato. 2) Diploma di maturità. 3) Domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto per il triennio 2021/2024. 4) Graduatorie di istituto in cui è inserito il ricorrente con decreto convalida punteggio. 5) Domanda di inserimento nella graduatoria ATA permanente. 6) Graduatoria provinciale permanente. 7) Contratto a tempo determinato 2022. 8) D.M. n. 50 del 2021 con allegati. 9) D.D.G. Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte n. 6117 del 2022 con relativi allegati. 10) C.M. Dir. gen. per. 29/96.

SI INDICANO A TESTI:

- 1) Comandante del Distretto Militare Principale di Torino.
- 2) Dirigente e/o DSGA presso I.C. Verbania Intra



**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA EX ART. 150 C.P.C. O EX
ART. 151 C.P.C.**

Il presente ricorso ha per oggetto il riconoscimento del punteggio relativo al servizio civile sostitutivo del servizio militare obbligatorio ai fini dell'inserimento/aggiornamento nelle graduatorie provinciali permanenti per il profilo dei collaboratori scolastici 2022 e dell'aggiornamento di quelle di istituto di terza fascia triennio 2021/2024 per il profilo di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico. A seguito dell'accoglimento della domanda al ricorrente verrebbe riconosciuto il punteggio indicato nel sopra esteso ricorso.

I soggetti inseriti nelle graduatorie predette potrebbero subire un pregiudizio nel caso in cui venisse accolto il ricorso.

Si ritiene, pertanto, opportuno che il contraddittorio sia esteso a tutti coloro che si trovano nella situazione sopra citata e che potrebbero avere un interesse contrario rispetto a quello vantato dal ricorrente.

Evidenziato, tuttavia, che la notifica ai predetti interessati nelle forme ordinarie appare impossibile stante l'elevato numero dei soggetti controinteressati e/o comunque la difficoltà di identificarli tutti e sottolineato, in ogni caso, che la notifica potrebbe avvenire in modo diverso da quello stabilito dalla legge nell'ottica di maggiore celerità e di riservatezza dei destinatari, l'attuale ricorrente **fa istanza** affinché il Presidente del Tribunale, Sez. Lavoro, o chi per esso voglia

Autorizzare la notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza per pubblici proclami ai sensi e per gli effetti dell'art. 150 c.p.c. ovvero la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione dei predetti atti sul sito istituzionale dell'USR Piemonte e/o del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

DICHIARA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 Legge n. 488 del 23.12.1999 e successive modificazioni ed integrazioni, che il valore della domanda, determinato ai sensi degli artt. 10 e segg. c.p.c., è indeterminato e che il ricorrente è esentato dall'onere di versamento del



contributo unificato non superando i limiti di reddito previsti dall'esenzione, come da autocertificazione prodotta.

Salvezze tutte illimitate.

Torino, lì 01 marzo 2023

Avv. Luca ANGELERI

